

24 MAG 2022

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



L'anno 2022 il giorno 14 del mese di maggio (14/05/2022) alle ore 21,10 presso la Sede Sociale dell'ASD "Centro Ippico S. Lorenzo" situato in Amandola (FM) C. da S. Lorenzo, 16, espressamente convocata si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Ippico S. Lorenzo" corrente in Amandola, C. da S. Lorenzo, 16, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto a seguito del disposto del D.Lgs. 117/2017 c.d. Codice del Terzo Settore" per diventare Associazione di Promozione Sociale "APS", se l'Assemblea approva.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente dopo aver constatato che l'Assemblea in prima convocazione ieri 13 maggio 2022 alle ore 17,00 era andata deserta, che sono state rispettate ed espletate le formalità relative alla corretta pubblicizzazione dell'Assemblea, constatato che sono presenti sedici soci aventi diritto di voto, dichiara valida la seduta in seconda convocazione.

Sono presenti i Signori: Arcangeli Giovanbattista, Perozzi Giovanna, Brasili Paolo, Bernardini Francesca, Canullo Giuseppe, Barnard Sarah Jane, Gironacci Daniele, Alice Arcangeli, Citracca Simone, Arcangeli Elisa, Teso Alberto, Pochi Cristiana, Ascari Achille, Ripani Ida, Paola Orazi e Fratini Fabio. Dei detti Soci sono fisicamente presenti in Sede i Signori: Arcangeli Giovanbattista – Presidente- Perozzi Giovanna, Brasili Paolo, Gironacci Daniele, Arcangeli Elisa, Teso Alberto, Pochi Cristiana, Achille Ascari e Fratini Fabio. Sono presenti in videoconferenza i Soci: Bernardini Francesca, Canullo Giuseppe, Barnard Sarah Jane, Alice Arcangeli, Citracca Simone, Ripani Ida e Paola Orazi. I Soci collegati in videoconferenza sono tutti identificati ed è assicurata la discussione in modo simultaneo e l'intervento di ognuno in tempo reale per consentire la partecipazione alla votazione di delibera.

Il Presidente chiama il Socio Achille Ascari a fungere da Segretario ed a redigere il presente verbale.

Il Presidente espone il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo circa l'opportunità che la nostra ASD diventi una APS acronimo che sta per Associazione di Promozione Sociale con ciò rientrando tra gli Enti del Terzo Settore. Ciò richiede un adeguamento dello Statuto per venire poi iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio Direttivo si era espresso favorevolmente valutando la convenienza fiscale; avendo il regime della 398, la convenienza o meno di diventare APS dipende dai ricavi dell'attività associativa se inferiore a 130.000 euro (art. 86 del CTS) cifra da noi mai raggiunta. Ci colloca come Associazione di Promozione Sociale lo svolgere attività sportiva dilettantistica tesa al benessere dei suoi iscritti e alle loro socialità, potendo aprire altre strade come ad es. fare attività diversa da quelle strettamente sportive che potrebbero riguardare i familiari dei "disabili" in ippoterapia; si potrà inoltre fare progettazione e godere dei benefici per i propri donatori. Il Presidente passa in rassegna gli artt. del precedente Statuto che devono essere modificati per adeguarlo alle esigenze del D.Lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo Settore". L'art. 2 del vigente Statuto è spostato all'art. 3 del nuovo, mentre l'art. 2 del nuovo Statuto è aggiunto e riguarda il carattere dell'Associazione e del volontario. L'art. 3, rispetto al vigente art. 2, aggiunge le attività previste dall'art. 5 del CTS, specificandole con le lettere c), i), k), l) e t). L'art. 3 del vigente Statuto riguardante le attività connesse, viene abrogato ed integrato nei commi 7,8 e 9 dell'art. 3 del nuovo Statuto giuste le indicazioni pervenuteci dall'Ufficio Regionale RUNTS in adeguamento all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Quanto all'art. 4 co. 3 del vigente Statuto, viene adeguato all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. L'art. 5 del vigente Statuto prevede l'ammissione di "tutte le persone fisiche e giuridiche" e ciò non è conforme all'art. 35 co. 3 del CTS che ammette la possibilità di associare altri Enti del T.S. a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS. Ciò è stato recepito

dall'art. 4 co. 1 del nuovo Statuto. L'art. 6 del vigente Statuto contrasta con gli artt. 24 co 1 e 25 co. 2 del D.Lgs. 117/2017 circa l'esclusione dal diritto di elettorato passivo dei Soci Onorari e l'esclusione dal diritto di voto attivo dei soci minorenni (v. Nota Min. n° 1309 del 06.02.2019 e sent. Cassazione sez. IV n° 23228/2017) violando il principio di democraticità. Ciò è stato recepito dal nuovo Statuto agli artt. 4 co. 5, 5 co. 9 e 12 co. 3. Gli artt. 23 e 24 del vigente Statuto prevedono la facoltà di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; si è reso necessario l'adeguamento agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 che prevedono –al superamento di determinati limiti – l'obbligo della nomina di un Organo di Controllo e di un Revisore legale dei conti. Ciò è stato recepito nel nuovo Statuto dagli artt. 22 e 23. L'art. 29 co.5 del vigente Statuto non essendo conforme al disposto dell'art. 9 del CTS in tema di devoluzione del patrimonio, si è dovuto adeguare nell'art. 30 co. 5 del nuovo Statuto, prevedendo il "necessario parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS" e non dell'Organo di controllo nella destinazione del patrimonio da devolvere.

Il Presidente dopo aver letto comparativamente gli artt. del nuovo Statuto e del vigente, approvato in Assemblea Straordinaria il 31 marzo 2021, precisa che l'adeguamento dello Statuto su cui siamo chiamati ad esprimerci è possibile con l'Assemblea Ordinaria perché così previsto dal "regime semplificato" previsto dalle normative citate sopra. Ciò premesso, il Presidente apre la discussione dando la parola ai presenti e verificando la continua presenza dei collegati in videoconferenza. L'ampia e partecipata discussione si è articolata in domande dei Soci rivolte al Presidente e al Consiglio Direttivo e dalla Dr.ssa Pochi (commercialista e Socia) circa vantaggi o svantaggi in campo fiscale; il Presidente quindi mette ai voti l'approvazione del nuovo Statuto così come è stato letto, spiegato e commentato, attraverso voto palese per alzata di mano.

Si è proceduto alla conta: approvanti 16/16 presenti aventi diritto di voto e pertanto l'Assemblea all'unanimità delibera l'approvazione e l'adozione del nuovo Statuto che qualifica l'Associazione come APS cioè Associazione di Promozione Sociale. Statuto composto di n° 34 articoli che tutti i presenti firmano su ciascun foglio e composto di n° 7 fogli.

Il Presidente dichiara quindi decaduta la validità del precedente Statuto del 31.03.2021 ed assume l'impegno di provvedere alle formalità richieste dalle norme sopra citate per ottenere l'iscrizione all'Albo Regionale delle APS e successivamente al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore, ovviamente dopo aver provveduto alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta e la sospensione della videoconferenza alle ore 23,40 previo invito ai Soci in presenza e a distanza, di firmare in duplice copia lo Statuto che verrà loro inviato e rinviarlo a giro posta e previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

[Firma]

il Presidente

[Firma]



AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Fermo
Atto registrato a Fermo al n. 569
Serie 3, il 24 MAG 2022
Visto il verbale atto per
compilazione
L'addetto alla registrazione

Art.

L'A.

03.0

n° 1

qual

in V

Essa

prom

della

non r

La s

com

L'As

Soci

di As

L'As

Art.

L'Ass

Codic

e grat

finalit

L'atti

volon

docun

dall'ei

La qu

autonc

propri

Non s

svolgi

L'Ass

dell'at

L'Ass

Art. 3

1. L'A

degli s

12714

Essa o

colletti

STATUTO DELL'A.S.D. "CENTRO IPPICO S. LORENZO"

Associazione di Promozione Sociale

Art.1 - Costituzione e sede

L'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Centro Ippico S. Lorenzo" costituitasi il 03.02.2001 atto registrato il 20.02.2001 al n° 749 serie 3, ai sensi della Legge 383/2000 e del D.Lgs n° 117/2017 c.d. "Riforma del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni, si costituisce quale Associazione di Promozione Sociale "APS", con sede legale nel Comune di Amandola (FM) in Via S.Lorezo,16, ne adegua lo Statuto ed assume la dizione "Centro Ippico S.Lorenzo APS". Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale. L'utilizzo dell'acronimo "APS" è legato all'iscrizione nel Registro Regionale della Promozione Sociale e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e qualora non ne fosse più iscritta, non potrà utilizzare l'acronimo "APS".

La sede potrà essere spostata nell'ambito dello stesso Comune con delibera assembleare; non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei Soci. Essa opera principalmente nel territorio pedemontano dei Sibillini comprendendo le provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Carattere dell'Associazione e del volontario

L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale e non persegue in alcun modo finalità di lucro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti, aventi scopi analoghi.

Art. 3 - Scopi e attività

1. L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale consistente nella diffusione e nella pratica degli sport equestri e dell'ippoterapia all'uopo riconosciuta dall'ASUR Marche con Nulla Osta prot. 12714 del 06.03.2020. L'Associazione è a carattere autonomo, libero, apartitico ed aconfessionale. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

economiche. L'Associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: le attività previste dal comma c) prestazioni socio-sanitarie (ippoterapia); i) organizzazione di attività culturali, ricreative; di pratica del volontariato; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale; l) prevenzione della dispersione scolastica, prevenzione del bullismo, contrasto alla povertà educativa; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche: l'Associazione può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.S.E. di cui è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione ed addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre, valorizzando i cavalieri, ma anche i soggetti disabili o con disagio psico-fisico, con attività motorio-ricreative (ippoterapia). La valorizzazione dei bambini è praticata anche con l'ausilio dei pony. Svolge attività che valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

3. L'Associazione, tramite la disciplina sportiva, intende svolgere una funzione di prevenzione dei disagi adolescenziali (v. sopra comma 1.1) e delle marginalità giovanili, anche offrendo lavoro a Soci svantaggiati e il tutoraggio degli stessi.

4. L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli Organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, del CIP e della FISE verso la quale si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero essere adottati a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

5. L'Associazione, per il perseguimento dell'oggetto sociale, utilizzerà e gestirà impianti ed attrezzature di proprietà oppure presi in affitto o comodato, in tal caso regolati da apposito contratto.

6. L'Associazione si prefigge di affiancarsi alla ODV "S.Cristoforo: vivere è vivere insieme" di Amandola (FM), nell'azione di recupero di persone svantaggiate con attività ergoterapeutica, di inserimento o re-inserimento socio-lavorativo, in tal senso agendo in funzione della stessa ODV.

7. Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio di esercizio o nella relazione di missione.

8. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

9. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà -tra l'altro- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, scuderie, maneggi, campi ippici, poste, box, essere proprietaria o comproprietaria di cavalli, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le APS e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

10. per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle

mo
ma

Art.

Poss

Terz

sent

dell'

L'el

appc

L'an

altro

Per a

tale

statu

Cons

Le d

dall'

gli e

dell'

Il Pr

proce

comu

doma

Conti

Art.

1. T

a) O

b) O

c) Ju

Come

-

-

-

-

-

2. Ni

3. Pe

a)

b)

4. Le

de

nu

5. Se

ne

ne

ne

ne

ne

ne

modalità previste dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Art. 4 - Ammissione degli associati e requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

L'ammissione dei soci è libera; gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Per aderire all'Associazione occorre indirizzare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Soci. L'iscrizione decorre dalla data in cui la domanda è accolta. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 5 - Categorie dei Soci

1. I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- b) Ordinari
- c) Juniores

Come previsto dallo Statuto FISE, gli associati possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti
- Cavalieri
- Tecnici
- Cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo FISE e che partecipano a manifestazioni riconosciute.

2. Non possono essere ammessi soci temporanei (art. 10 comma 1h D.Lgs460/97)

3. Possono essere Soci Onorari :

- a) I cittadini italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione.
- b) Altre personalità insigni per pubblico riconoscimento.

4. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo. Il numero dei Soci Onorari è in ogni caso inferiore a quello dei Soci Ordinari.

5. Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci, nei termini e modalità fissate dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari sostengono le attività

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

dell'Associazione nelle forme (lavoro volontario, erogazioni liberali, lasciti etc.) atte a rendere attiva ed efficiente l'attività dell'Associazione.

6. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra soci, in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
7. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci maggiori di età, purchè in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione. I soci juniores esercitano il diritto di voto attivo per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale, come previsto dal successivo comma 11.
8. Tutti i Soci usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.
9. Sono Soci Juniores i ragazzi di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e che hanno presentato domanda sottoscritta anche dall'esercente la potestà sul minore, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto ed ogni dovere associativo e rispondendo verso l'Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minorenni. La domanda di ammissione a Socio Junior deve essere accettata come tale dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale giudizio.
10. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati, purchè ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati

1. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione tramite il diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.
2. Il Socio Junior al raggiungimento della maggiore età, deve confermare con domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo- di voler diventare Socio Ordinario.
3. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.
4. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in modo analitico, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo per i Soci che hanno ricevuto un esplicito incarico dallo stesso.
5. Gli obblighi e i diritti dei Soci di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
6. Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni.
7. Ciascun Socio può recedere dall'Associazione od esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

Art.
Ogni
mom
La qu

Il soci

Art. 9

L'ade
al vers
facoltà
essere
perdut
recess
versan

Il vers
transmis
né per

Art. 10

1. I tes
a) cavi
b) diri
c) tecn
d) cavi
man
e) asse
2. L'A
loro
assoc
3. I tess
cope
4. I cav
tutte
eque

Handwritten signature

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.

La qualità di socio si perde:

- ☐ per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- ☐ per decesso;
- ☐ per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 30 giorni dal termine di versamento richiesto, fermo restando l'addebito del versamento;
- ☐ per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 9 - Non trasmissibilità della quota associativa

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi detti sopra e sono comunque a fondo perduto e pertanto non rivalutabili. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può esserci rimborso di quanto versato a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 10 - Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della FISE e sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;
- c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- d) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo FISE e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- e) associati sostenitori della Federazione;

2. L'Associazione con l'affiliazione alla FISE deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri associati.

3. I tesserati FISE, in analogia con gli associati dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

4. I cavalieri proprietari dei cavalli, in quanto tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

Barb
Giuseppe Deodato
Federico
Federico
Roberto
Roberto
Roberto

Okon
Roberto
Roberto
Ripani
Roberto

5. Tutti i tesserati sono soggetti all'obbligo assicurativo contro infortuni (art. 51 L. 289 del 27.12.2002)

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'organo di controllo monocratico o collegiale da nominare in caso di superamento dei limiti previsti dal CTS.
- d) l'organo di revisione legale dei conti da nominare in caso di superamento dei limiti previsti dal CTS.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017. I membri degli Organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E' ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Associazione.

I soci minorenni hanno diritto di voto in Assemblea per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, email o altra via telematica, sito internet ecc.), almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Ass
indica
Di og
dell'A

Art.13
L'Ass
chiusu
consur
Essa in

☐
☐
☐

☐

☐

L'Ass
più un
degli as
L'Ass
trovan
identifi
tempo
Verifica
e dove
del vert
Se nel
Preside
In ogni
ad espi
Le deli
presenti

Art.14
L'Assen
trasform

In caso
dei soci
richiesta
presenti.

Per lo
favorev

L'Assen
all'art. 1

Orca
Alto

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.13 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Essa inoltre provvede a:

- ☐ eleggere gli organi sociali;
- ☐ delineare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- ☐ approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- ☐ deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- ☐ discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza purchè siano fatte salve le indicazioni di cui all'art. 13.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 15 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, che può essere di tre o cinque, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Essi non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Centro Ippico ed un segretario per la redazione dei verbali del Consiglio stesso.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
2. l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
3. l'esclusione degli associati;
4. la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione e il bilancio sociale.
5. fissa le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno o Straordinarie qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati.
6. redige gli eventuali regolamenti interni all'attività sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
7. nomina il Direttore del Centro Ippico. L'Istruttore di estrazione Federale ed eventuali altri collaboratori ed Istruttori, sono formalmente nominati dal Consiglio Direttivo, ma scelti dal Direttore.
8. individuare, tramite elezione o altro metodo di espressione democratica, un rappresentante degli atleti, un rappresentante dei Tecnici ed un rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo FISE e che partecipano a manifestazioni riconosciute. I loro nominativi vengono trasmessi alla FISE per l'aggiornamento degli atti federali.
9. annualmente delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e per l'attività equestre.
10. definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di bilancio o nella relazione di missione
11. Il Consiglio Direttivo può inoltre attribuire ad uno dei suoi membri o dei soci, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Co
quan
La c
qual
indic
Diret
conv
Sono
l'Ass
Il Co
Presi
Le rit
suoi c
deleg
Le vo
si pro
Di og
Consi
Se no
alle ri

Art. 1
Nel ca
della s
dei no
questo
non el
versar
la qual
scaden
In casc
provve
subentr
rimang
Se, per
Direttiv
subordi
procede

Art. 19
1. Il Pre
fronte a
Rimane
con le st
In caso
membro

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso (scritto o per e-mail o sms o altra forma telematica), il quale deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 13 per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 18 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare la maggioranza degli stessi l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Presidente e il Vicepresidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Manfredi

Fiduciario

Roberto

Ben

Quina

Orco -
Ter *Luca* *Dadi* *Alc* *Kamel* *Ripani* *Ida* *Simone* *Peter*

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

2. Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari, dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti per i quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche elettive.

Art. 20 – Rappresentanti degli atleti e dei Tecnici

Il Presidente con cadenza annuale o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede le assemblee degli atleti /e tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei Tecnici per l'individuazione –tramite elezione od altri metodi di espressione democratica– del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente conserva i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FISE per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 21 – Il Direttore

1. A dirigere il Centro Ippico è nominato dal Consiglio Direttivo, il Direttore. Esso può essere scelto tra i Soci e non, ma preferibilmente in possesso della patente di equitazione di almeno il 1° grado.

2. Sue mansioni e compiti sono:

1. Assicurare ed organizzare il lavoro per un corretto accudimento dei cavalli, avvalendosi anche di collaboratori;
2. Assicura che i proprietari di cavalli assolvano ai loro doveri e mantengano il corretto comportamento necessario al buon andamento del Centro;
3. Nutre e conserva buoni rapporti con l'ODV "S.Cristoforo: vivere è vivere insieme" di Amandola, nell'accogliere i giovani da esso inviati e con altre Comunità Terapeutiche con cui il Centro intratterrà relazioni;
4. Sceglie l'Istruttore Federale e –all'occorrenza- eventuali altri Istruttori, le cui nomine formali spettano al Consiglio Direttivo.

3. Il Direttore dura in carica per la durata dello stesso Consiglio che lo ha nominato.

4. Il Direttore cesserà la sua funzione:

- per decesso;
- per dimissioni;
- per decisione del Consiglio Direttivo all'unanimità o almeno dei 2/3 dei suoi membri.

Art.22 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I con
esser
colle
L'Or
corre
qualc
sul su
31 co
costit
L'Org
solida
obblig
guida
contrc
I com
indivi
Art. 23
L'Asse
degli a
Il Colle
varie co
Il Colle
non app
Art. 24
La nom
unitame
Art. 25
L'Assoc
a) Libro
b) Libro
c) Libro
verbal
d) Libro
social
libri di
d) sono t
l socio
domanda
presenta
Soci.

h T

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 art. 2397 del C.civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 08.06.2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale –quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile, può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

Art. 23 - Il Collegio dei Proviviri

L'Assemblea Ordinaria dei Soci può nominare il Collegio dei Proviviri, secondo le disposizioni degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Il Collegio dei Proviviri sarebbe l'organo interno di garanzia che svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea fra i soci stessi o fra persone non appartenenti all'Associazione. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Art. 24 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli Organi associativi devono essere comunicate alla FISE unitamente a copia del verbale.

Art. 25 - Libri sociali

L'Associazione ha obbligo di tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuta a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 26 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi, da sovvenzioni del CONI o delle Federazioni Sportive e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
2. Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
3. Il patrimonio sociale è costituito dai trofei aggiudicati definitivamente in gare, dal materiale di scuderia, di selleria e da ogni altro relativo attrezzo; dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati in un fondo di riserva.

Art. 27 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finché applicabile e del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio e del rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea e convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e –in caso di necessità motivata- entro 30 giugno dalla chiusura d'esercizio; tale data infatti rappresenta il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al RUNTS.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il RUNTS il bilancio sociale con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle P.S. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 29 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dei fini sportivi istituzionali previsti dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale..

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto. L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

2. Non sono ammesse deleghe tra gli associati.

3. Tutti i beni immobili del Centro Ippico sono proprietà di "Cantiere 126" Soc. Coop. che li ha ceduti in comodato d'uso o in affitto all'ASD "Centro Ippico S.Lorenzo APS".

4. I beni mobili sono ordinariamente di proprietà dell'Associazione, tranne quelli per i quali è dimostrabile la diversa proprietà tramite documento di attestazione.

5. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il netto risultante della liquidazione, sarà devoluto –previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge – ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea. In mancanza di dette Associazioni, il patrimonio dovrà essere devoluto ad una società sportiva senza scopo di lucro, della medesima provincia, designata dalla FISE.

Art. 31 – Modificazioni dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con le modalità previste dall'art. 14 del presente Statuto.

L'Associazione dovrà trasmettere al CONI lo Statuto modificato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria, per gli adempimenti legati al Registro delle Società Sportive e – se richiesto – al RUNTS una volta istituito.

Art. 32 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra gli associati medesimi, saranno rimesse a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio. Tutto ciò, qualora l'Associazione non si sia dotata del Collegio dei Probiviri.

Art. 33 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della federazione a cui l'associazione è affiliata, ed in subordine le norme del codice civile.

Art. 34 – Decadenza dello Statuto precedente

Il presente Statuto sostituisce il precedente Statuto dell'Associazione del 31 marzo 2021, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è approvato dall'Associazione nella riunione dell'Assemblea Ordinaria e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

I Soci presenti lo sottoscrivono in ogni suo foglio, in Amandola, il 14 maggio 2022

Il Presidente

il Vicepresidente

il Segretario

i Soci

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]